

PROVENTI DERIVANTI DA UN PIANO DI *PERFORMANCE SHARE*: QUALIFICAZIONE AI FINI FISCALI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 249/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione ai fini fiscali dei proventi derivanti da un piano di *performance share* (il «Piano»).
- ✓ Nel caso di specie, il Piano, della durata di cinque anni e i cui beneficiari sono l'amministratore delegato e parte del management del Gruppo, prevede quale requisito di accesso e per la conservazione dei relativi benefici un investimento minimo in azioni ordinarie che rileva per il calcolo del possibile *grant*, o premio sotto forma di attribuzione gratuita di azioni proprie della società quotata al listino *Euronext Growth Milan*. L'attribuzione del *grant* è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi in termini di patrimonializzazione della società e rendimento del titolo azionario nonché, per quanto concerne il numero di azioni da assegnare/trasferire a ciascun beneficiario, sulla base di specifici coefficienti personali e in funzione degli obiettivi raggiunti.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver rilevato che l'attribuzione delle azioni proprie a titolo gratuito non rappresenta né una particolare forma di remunerazione delle azioni ordinarie detenute dall'amministratore delegato e dai manager, né una forma di rendimento legato al possesso delle medesime (in quanto non riconosciuto agli altri soci detentori degli stessi titoli), evidenzia come dette azioni proprie non costituiscano il rendimento di uno strumento finanziario avente diritti patrimoniali rafforzati. Di conseguenza, la presunzione ex art. 60 del D.L. 50/2017 – secondo cui, al ricorrere di determinati requisiti, i proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti od OICR, percepiti da amministratori e dipendenti dei medesimi si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi (e non redditi di lavoro dipendente o assimilato) se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati – non può trovare applicazione ad avviso dell'Agenzia (che richiama la circolare 25/2017 con cui è stato chiarito che detta presunzione si applica esclusivamente ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati e non comprende anche i redditi derivanti dall'assegnazione degli stessi). A supporto, l'Agenzia segnala che i beneficiari sono solamente l'amministratore delegato e taluni manager che permangono nell'azienda sino all'assegnazione, con regole particolari in caso di interruzione del rapporto.
- ✓ Non potendosi applicare la citata presunzione, ad avviso dell'Agenzia, il valore delle azioni assegnate a titolo di *grant* costituisce reddito di lavoro dipendente o assimilato a quest'ultimo, ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 917/1986 e da determinarsi ex art. 51, in relazione al quale la società si qualifica come sostituto d'imposta.

